

RIVISTA
DI
DIRITTO AGRARIO
AGRICOLTURA - ALIMENTAZIONE - AMBIENTE

FONDATA DA
GIANGASTONE BOLLA

e
PROSEGUITA DA
ANTONIO CARROZZA

DIRETTA DA

ETTORE CASADEI
della Università di Bologna

LUIGI COSTATO
della Università di Ferrara

GIOVANNI GALLONI
della Università di Roma

ALBERTO GERMANÒ
della Università di Roma - La Sapienza

PAOLO GROSSI
della Università di Firenze

ANTONIO JANNARELLI
della Università di Bari

PIETRO MASI
della Università di Roma - "Tor Vergata"

PAOLO MENGOLZI
della Università di Bologna

MARCO GOLDONI
della Università di Pisa
CONDIRETTORE RESPONSABILE



GIUFFRÈ EDITORE

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Dott. Alberto Ballarin Marcial, notaio in Madrid - Prof. Gabriel Garcia Cantero, dell'Univ. di Zaragoza - Prof. D. R. Denman, dell'Univ. di Cambridge - Prof. Angelo Falzea, dell'Univ. di Messina - Prof. Giuseppe Giuffrida, dell'Univ. di Messina - Prof. Joseph Hudault, dell'Univ. di Parigi 1 (Panthéon-Sorbonne) - Prof. Heinrich Jacobi, dell'Univ. di Francoforte - Prof. Karl Kroeschell, dell'Univ. di Göttingen - Prof. Agustin Luna Serrano, dell'Univ. di Barcelona - Prof. Jean G. Renauld, dell'Univ. Cattolica di Louvain - Prof. Stefano Rodotà, dell'Univ. di Roma - Prof. Alberto Romano, dell'Univ. di Torino - Prof. Francisco Sancho Rebullida, dell'Univ. di Pamplona - Avv. Cesare Trebeschi, Brescia - Prof. Sergio Ventura, della C.E.E., Bruxelles.

REDAZIONE

MARIARITA D'ADDEZIO

Prof. nell'Univ. di Udine

ALFREDO MASSART

Prof. nella Scuola Sup. S. Anna

EVA ROOK BASILE

Prof. nell'Univ. di Siena

GIULIO SGARBANTI

Prof. nell'Univ. di Bologna

ELEONORA SIRSI

Prof. nell'Univ. di Pisa

Prof. Alberto Abrami, dell'Univ. di Firenze - Prof. Francesco Adornato, dell'Univ. di Macerata, Prof. Ferdinando Albisinni, dell'Univ. La Tuscia di Viterbo - Prof. Giuseppe Bivona, dell'Univ. di Catania - Prof. Paolo Borghi, dell'Univ. di Ferrara - Prof. Irene Canfora, dell'Univ. di Bari - Prof. Sonia Carmignani, dell'Univ. di Siena-Grosseto - Prof. Giangiorgio Casarotto, dell'Univ. di Ferrara - Prof. Eloisa Cristiani, della Scuola Sup. S. Anna - Prof. Alessandra Di Lauro, dell'Univ. di Pisa - Prof. Nicoletta Ferrucci, dell'Univ. di Padova - Prof. Marianna Giuffrida, dell'Univ. di Messina - Dott. Gioia Maccioni, Ricerc. nell'Univ. di Udine - Prof. Pietro Magno, dell'Univ. di Bari-Casamassima - Prof. Luca Petrelli, dell'Univ. di Camerino - Prof. Maria Pia Ragionieri, dell'Univ. La Tuscia di Viterbo - Prof. Raffaele Rossi, dell'Univ. di Napoli - Prof. Luigi Russo, dell'Univ. di Ferrara - Prof. Fernando Salaris, dell'Univ. di Sassari - Prof. Antonio Sciaudone, dell'Univ. di Napoli-Caserta - Prof. Domenico Viti, dell'Univ. di Foggia.

La RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO - Agricoltura - Alimentazione - Ambiente - è Organo dell'Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato - CNR.

Essa fu fondata nel 1922 da Gian Gastone Bolla e ha avuto, negli anni, come condirettori Enrico Bassanelli, dell'Università di Bologna, ed Emilio Romagnoli, dell'Università di Roma-La Sapienza, che sono stati anche Presidenti dell'Istituto.

I testi pervenuti alla redazione sono sottoposti ad una prima lettura e valutati sotto il profilo della collocazione in una delle rubriche nelle quali la Rivista è articolata. Gli scritti destinati a essere inseriti nelle rubriche Dottrina, Ricerche e Documentazioni e Giurisprudenza sono sottoposti alla valutazione di due esperti dell'argomento scelti dalla Direzione della Rivista che siano professori ordinari della materia o componenti del Comitato di valutazione. È adottato il sistema di referaggio cd "doppio cieco". Gli scritti destinati a una delle altre rubriche e le segnalazioni di sentenze sono sottoposti alla sola valutazione del condirettore responsabile e di un componente del Comitato di redazione.

Il condirettore responsabile della Rivista può assumersi la responsabilità della pubblicazione nel caso eccezionale in cui lo scritto provenga da un autore di sicuro prestigio o di fama internazionale.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DOTTRINA

	<i>pag.</i>
ANTONIO SCIAUDONE, I contaminanti negli alimenti	247
PAMELA LATTANZI, <i>Gli ostacoli di ordine giuridico alla riduzione dello spreco alimentare</i>	273

RICERCHE E DOCUMENTAZIONI

LAVORO E IMPRESA FAMILIARE IN AGRICOLTURA	313
IRENE CANFORA, <i>L'impresa familiare in agricoltura e i lavoratori dell'impresa. Spunti di lettura dal diritto italiano ed europeo</i>	316
MARÍA LUISA PALAZÓN GARRIDO, <i>El trabajo femenino en la explotación agraria</i>	331
VITO PINTO, <i>Indici di congruità e contrasto al lavoro irregolare in agricoltura</i>	356
VALERIA NUZZO, <i>L'interposizione di manodopera in agricoltura</i>	381

OSSERVATORIO EUROPEO E INTERNAZIONALE

LUĆA LEONE, <i>Regolare l'invisibile: i quadri normativi europeo e statunitense sul nanofood</i>	400
--	-----

PARTE SECONDA

GIURISPRUDENZA

SENTENZE E MASSIME ANNOTATE

- VITO RUBINO, *Comparative negligence e regole di sicurezza alimentare: la Corte di Cassazione fa il punto sulla responsabilità degli operatori della filiera* 234
- SIMONE MATTEOLI, *La sorte dei contratti agrari associativi tra nullità e riconduzione all'affitto: l'interpretazione restrittiva dell'art. 27 della legge n. 203 del 1982* 245

NOTIZIARIO

- TERRE CIVICHE E PROPRIETÀ COLLETTIVE (a cura di ALBERTO GERMANÒ)
- Conservazione degli usi civici e tutela ambientale* 256
- (Appendice): Corte costituzionale, 18 luglio 2014, n. 210 261
- BREVIARIO (a cura di ELEONORA SIRSI) 264
- VERSO EXPO 2015 (a cura di ELEONORA SIRSI) 278

Università del Piemonte Orientale "A. AVOGADRO"	
BIBLIOTECA DIGSPES	
INV.	D.1702
COLLOCAZIONE	G. PER. 48. 2014.3

maniera significativa alla salute e al benessere dei consumatori, il produttore, onde garantire la sicurezza degli alimenti, ha un obbligo, quale operatore professionale, di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo umano, verificando, attraverso controlli a campione, che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento finale.

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, proprio la sussistenza di un obbligo di sicurezza alimentare del produttore nei confronti del consumatore finale avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello: (a) per un verso, a ritenere configurabile un onere di diligenza della F.lli Saclà traducendosi nel controllo di genuinità, sia pure a campione, del prodotto poi usato su scala industriale, anche se da altri acquistato, senza che detta società potesse fare esclusivo affidamento sull'osservanza dell'obbligo del rivenditore di fornire un prodotto non adulterato né contraffatto, a meno che avesse ricevuto, prima dell'impiego del peperoncino, una precisa e circostanziata garanzia che il componente Sudan 1 non era stato utilizzato; (b) per l'altro verso, ad escludere la traslazione sul rivenditore New Foods dell'intero danno, senza previamente valutare l'incidenza di questo onere di diligenza, e del conseguente dovere di cooperazione, sull'entità (o sulla stessa addebitabilità a New Foods) di talune voci di danno che sono state risarcite per l'intero (costi di produzione, distribuzione e ritiro del prodotto in cui è presente il peperoncino oggetto della fornitura; lesione dell'immagine).

(*Omissis*)

(1) **Comparative negligence e regole di sicurezza alimentare: la Corte di Cassazione fa il punto sulla responsabilità degli operatori della filiera.**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La vicenda oggetto del giudizio. – 3. Colpa e ripartizione di responsabilità civili nella produzione manifatturiera. – 4. L'incidenza delle regole Ue sulla sicurezza alimentare. – 5. Valutazioni conclusive.

1. Con la sentenza n. 15824 del 10 luglio 2014 la Corte di Cassazione affronta, ad oltre un decennio dallo scandalo del colorante *Sudan* nelle spezie alimentari (1), la delicata questione della ripartizione di responsabilità fra operatori della filiera in caso

(1) Il "Sudan" è un colorante rosso normalmente utilizzato per pigmentare le vernici. Il 9 maggio 2003 a seguito di un controllo casuale da parte di un laboratorio francese si è scoperto che le spezie del genere *capsicum* (peperoncino, paprika ed affini) provenienti dall'India erano in larga parte miscelate con questo colorante tossico per migliorarne l'aspetto estetico. La portata e la gravità della minaccia hanno indotto la Commissione europea ad adottare il 20 giugno 2003 una decisione (cfr. la decisione della Commissione n. 2003/460/CE concernente "misure di emergenza relative al peperoncino rosso ed ai prodotti derivati", in *GUCE* L 154 del 21 giugno 2003, p. 114) con la quale si imponeva il blocco di tutte le importazioni di queste spezie in assenza di idonei certificati che ne dichiarassero l'indennità dal contaminante. La diffusione su tutto il territorio Ue di questi ingredienti ed il loro largo impiego per la fabbricazione di numerosissime tipologie di alimenti ha determinato enormi danni economici.

di vizi degli ingredienti che determinino l'inidoneità al consumo umano del prodotto finito (2).

La sentenza fornisce una lettura particolarmente ampia dei principi solidaristici che caratterizzano le relazioni commerciali nel settore agro-alimentare, individuando gli effetti in ambito civilistico/risarcitorio dell'obbligo di collaborazione fra operatori professionali imposto dai vincoli sulla sicurezza alimentare.

L'accentuazione delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella produzione degli alimenti induce tuttavia a riflettere sull'attuale strutturazione – tendenzialmente allungata – della filiera, suggerendo un possibile ripensamento – per il settore che qui interessa – della teoria della funzionalità economica della *supply chain* (3).

2. La vicenda che ha portato alla sentenza è, nei suoi elementi fattuali, piuttosto semplice.

Nel 2005 la F. S. S.p.A. ha convenuto in giudizio il proprio fornitore abituale di spezie lamentando di aver acquistato negli anni 2002-2003 un ingente quantitativo di peperoncino, risultato contaminato dal colorante tossico "Sudan rosso" a seguito dell'allerta europea scattata il 23 maggio 2003 per un controllo effettuato da un laboratorio francese su spezie provenienti dall'India, e di aver così dovuto ritirare dal mercato francese e britannico tutte le confezioni di "olive verdi alle erbe aromatiche ed al peperoncino" anche in relazione ai provvedimenti nel frattempo adottati dall'Autorità competente italiana (in particolare NAS ed ASL, che avevano proceduto al sequestro della merce sul territorio nazionale).

In primo grado l'attrice vedeva rigettate le proprie pretese risarcitorie tanto nei confronti della convenuta quanto delle compagnie assicurative terze chiamate in causa, in ragione della asserita impossibilità per una azienda fornitrice di materie prime di «tenere sotto controllo tutti i rischi», e la necessità, quindi, di selezionare solo quelli più «probabili» nell'ambito dei quali fino al 2003 non rientrava la presenza di Sudan nelle spezie.

La Corte d'appello di Torino, tuttavia, con successiva sentenza del 3 maggio 2011 condannava la convenuta e la sua assicurazione a rifondere i danni patiti dall'attrice (quantificati in euro 2.614.424,09) stabilendo che la diligenza dell'operatore professionale della filiera impone la ricerca anche di contaminanti non noti, specialmente quando presenti in misura estremamente rilevante, ed escludendo il fatto fortuito in presenza di una adulterazione con sostanze cancerogene "a monte della filiera".

La questione è così approdata in Cassazione per iniziativa della Compagnia assicurativa, la quale già nei giudizi di merito aveva chiesto, fra l'altro ed in via subordinata, il rigetto della domanda in forza di quanto previsto dall'art. 1227, 2° comma, cod. civ. per avere la società attrice a sua volta omissivo adeguate verifiche sulla presenza del contaminante in questione prima dell'impiego dell'ingrediente.

(2) Cfr., quale unico precedente pubblicato sulla specifica questione, la sentenza del Tribunale di Monza 31 luglio 2007 *E.G. S.p.a. c. G.C., E.W.J. s.n.c., Italiana Assicurazioni e Milano Assicurazioni*, in AA.VV., *I rapporti commerciali nel settore alimentare*, a cura di COSCIA, Alessandria, Ed. Taro, 2010, appendice giurisprudenziale, pp. 259-272.

(3) Con *supply chain* o *catena di fornitura* si intende l'organizzazione della filiera produttiva basata sulla messa a sistema dei fornitori di beni e servizi indispensabili per l'attività produttiva dell'industria manifatturiera. La constatazione dell'impossibilità per una azienda produttrice di assumere in proprio tutte le funzioni della catena (approvvigionamento materie prime, lavorazioni preliminari, logistica, trasporti, perfezionamento etc.) suggerisce di ricorrere in misura più o meno ampia all'esternalizzazione di numerose fasi del processo produttivo dell'approvvigionamento e dei servizi accessori (e.g. assistenza clienti, logistica etc.). Attraverso una adeguata gestione della catena è infatti possibile ottimizzare i costi e garantire all'impresa più ampi margini di redditività.

Cassazione

partizione di
le regole UEne affronta,
ntari (1), la
bera in casovernici. Il 9
si è scoperto
ndia erano in
n. La portata
luglio 2003
nure di emer-
giugno 2003,
ze in assenza
ne su tutto il
numerosissime

3. La sentenza in commento pone il delicato problema delle regole civilistiche concernenti il rapporto fra ripartizione dei rischi all'interno di sistemi produttivi complessi ed esigibilità di elevati standard di diligenza in settori – come quello alimentare – connotati da estrema imprevedibilità e notevole rischio economico.

La creazione di filiere caratterizzate dalla esternalizzazione di forniture e servizi determina sul piano giuridico l'instaurazione di una pluralità di rapporti di natura contrattuale od extracontrattuale connotati dalla necessità di una certa diligenza nell'esecuzione delle specifiche obbligazioni individuali, e, più in generale, dal rispetto delle norme di prudenza proprie del settore di riferimento (4).

La giurisprudenza ha progressivamente dettagliato i parametri di valutazione delle singole condotte, fornendo gli strumenti per identificare le responsabilità in caso di inadempimento o di danno, nonché stimarne le conseguenze in funzione del concreto atteggiarsi del rapporto (5).

È stato così chiarito che la colpa civile deve essere valutata in relazione allo scarto rilevabile fra la condotta oggettivamente posta in essere e quella esigibile (6), tenendo conto che nei settori caratterizzati da una elevata complessità il parametro di riferimento non può essere il c.d. "uomo medio" ma deve essere il «professionista avveduto ed esperto» (7).

In altre parole il criterio di determinazione della responsabilità è progressivamente transitato da mera identificazione delle diverse ipotesi di negligenza, imprudenza ed imperizia ad una interpretazione sempre più "operazionale" della condotta, basata sull'accertamento del grado di deviazione dallo standard di comportamento ritenuto doveroso tanto in termini concreti quanto di obblighi previsionali della parte (8).

(4) La trattazione della problematica della colpa civilistica con riferimento alle filiere produttive è troppo ampia per poter essere qui utilmente sintetizzata. Sia perciò consentito rinviare, *ex plurimis*, a BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna, 1979, p. 403 ss.; BRECCIA, *Le obbligazioni*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 461 ss.; MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da SACCO, 3, *Le Fonti delle obbligazioni*, Utet, Torino, 1998, p. 97 ss.; ALPA, *La responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 1999, *passim*; VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Cedam, Padova, 1999; AA.VV., *Commentario al Codice Civile*, a cura di Cendon, Giuffrè, Milano, 2009, p. 1126 ss.; PARISI, *Colpa e dolo nella responsabilità civile. Saggi di diritto comparato*, Giappichelli, Torino, 2012, *passim*; PALESCANDOLO, SAPONE, *Il concorso di colpa*, Aracne, Roma, 2013, ed *ivi* per ult. cit.

(5) La giurisprudenza sul punto è vastissima. Sia consentito sinteticamente rinviare a Cass. civ., 25 maggio 1965, n. 1007, *Soc. ass. gen. c. Soc. Italcost*; Cass. civ., 12 novembre 1979, n. 5845, *Italgas c. Rocchetta*; Cass. civ., sent. 10 novembre 1982, n. 5916, *Soc. Autostrade c. D'Amato*; Cass. civ., sent. 6 gennaio 1984, n. 94, *Soc. Dun Bradstreet c. Breschi*; Cass. civ., sent. n. 605 del 1981, *Comune d. Molise c. D'Angelo*; Cass. civ., sent. 24 gennaio 1995, n. 809, *Bozzi c. Comune di Roma*.

(6) Cfr. *ex plurimis*, Cass. civ., sent. 26 marzo 1990, n. 2428, *Caiaffa c. Usl 3 di Bari*; Cass. civ., sez. I, sent. 7 aprile 1994 n. 3293, *Com. di Lazzate c. Re*; Cass. Sez. lav., sent. 30 marzo 1994, *Rebola c. Inps*; Cass. civ., sez. II, sent. 28 marzo 1994 n. 3023, *Landi c. Traldi*.

(7) Per ragioni di sintesi non è qui possibile ricostruire compiutamente i diversi passaggi attraverso i quali si è evoluta la teoria della colpa nonché le sue articolazioni in difetto di previsione dell'evento dannoso, violazione di leggi o regolamenti, ovvero di regole di prudenza. Sia consentito il rinvio, anche per citazioni, alla dottrina specialistica, ed in particolare a BUSSANI, VENCHIARUTTI, *Colpa soggettiva e colpa oggettiva*, in *La responsabilità civile. Una rassegna di giurisprudenza*, diretta da Alpa, Bessone, Utet, Torino, 1987, p. 47; TRIMARCHI, *Illecito (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 110.

(8) Cfr. sul punto MONATERI, *op. cit.*, p. 97, nota 7, ove l'A. ritiene che «non solo la colpa interagisce con gli altri elementi dell'illecito, ma anche le varie nozioni di colpa, in realtà, interagiscono fra loro. La colpa soggettiva, la colpa come imprudenza, la colpa come inosservanza di

Sicché la valutazione della colpa in rapporti soggettivamente ed oggettivamente complessi dipenderà non solo dalla verifica del rispetto dei più generali principi del *neminem laedere* e della precauzione, ma anche dagli obblighi – e dai conseguenti doveri – gravanti su ciascun operatore in forza di specifiche norme o canoni di condotta individuati dalla giurisprudenza in base alla categoria specialistica dell'obligato (9).

Nei settori in cui i beni giuridici in giuoco sono poi di maggiore importanza – o addirittura di rilevanza costituzionale, come la tutela della salute, dell'ambiente, del sistema economico generale etc. – l'approccio tanto normativo quanto giurisprudenziale tende ad espandere le norme di prudenza in funzione solidaristica, individuando standards di condotta esigibili sulla scorta di modelli particolarmente efficienti ed evoluti (10).

Si vengono, così, ad identificare vere e proprie forme di "colpa speciale", proprie di alcune categorie di soggetti in funzione del settore in cui operano e dell'esigenza di assicurare – nell'interesse generale – un grado particolarmente elevato di attenzione, prudenza e diligenza nello svolgimento delle relative attività.

Il grado di sollecitudine e capacità descritto competerà, ovviamente, tanto al soggetto che attivamente adempie ad una obbligazione, quanto al creditore della prestazione – specialmente se a sua volta operatore professionale – sul quale ai sensi degli artt. 1175-1375 cod. civ. (11) graveranno cautele ed obblighi speculari, parimenti improntati ad una lettura cooperativa dei rapporti economici e sociali.

La mancata adozione delle misure di controllo e reciproca sorveglianza, d'altronde, non rileverà solo ai fini della valutazione della "buona fede" e degli obblighi di protezione reciproci, ma potrà produrre anche una vera e propria interruzione del nesso causale, laddove, seppur sotto forma "omissiva" (12), l'inerzia del creditore si sia inserita in modo determinate fra inadempimento e danno, sì da imporre ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. (13) l'esclusione della risarcibilità delle conseguenze economiche della condotta del debitore (14).

leggi e regolamenti, sono in realtà tante etichette, tanti modi di esprimere una medesima concezione».

(9) Cfr. PARISI, *Liability for Negligence and Judicial Discretion*, 2ª ediz., University of California at Berkeley, 1992, p. 213 ss.; MONATERI, *La discrezionalità del giudice ed il danno non patrimoniale*, disponibile on line all'indirizzo http://www.unisob.na.it/ateneo/d003/rel_monateri_it.pdf.

(10) L'approccio consente di superare anche il c.d. "limite della colpa grave" nell'ambito professionale, poiché lo standard di condotta in relazione al quale valutare la "deviazione" sarà quello del professionista "specialista" e non dell'operatore generico.

(11) L'art. 1175 cod. civ. recita: «Comportamento secondo correttezza. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza». La correttezza delle condotte contrattuali ed i correlati doveri di protezione reciproca sono stati da tempo interpretati quale espressione del principio solidaristico imposto dall'art. 2 Cost. Giurisprudenza e letteratura in merito sono troppo vaste per poter essere qui utilmente richiamate. Sia consentito rinviare riasuntivamente a Cass. civ., sez. I, 5 novembre 1999, n. 12310.

L'art. 1375 cod. civ. stabilisce che «il contratto deve essere eseguito secondo buona fede».

(12) Cfr. Sulla efficienza causale della mera "omissione" di cautele, Cass. Sez. un., sent. 21 novembre 2011, n. 24406.

(13) L'art. 1227 cod. civ. stabilisce che «1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza». Per una ampia e dettagliata analisi della norma e delle sue implicazioni civilistiche si rinvia a PALESCANDOLO, SAPONE, *Il concorso...*, cit.

(14) Il collegamento fra l'art. 1227, 2º comma, cod. civ. e l'art. 1175 cod. civ. è riconosciuto ormai pacificamente dalla giurisprudenza. Cfr., *ex plurimis*, Cass. 19 gennaio 1992 n. 320, Corg, secondo cui «la norma che onera il danneggiato ad uniformarsi ad un comportamento attivo ed

Ed infatti se l'obbligo generale di correttezza e solidarietà che promana dall'art. 2 della Costituzione inquadra tutta la disciplina delle obbligazioni in una concezione "unitaria" delle diverse condotte, non pare difficile individuare un vero e proprio dovere del creditore di adoperarsi per evitare il danno, sì che la sua inerzia può assumere rilevanza causale determinante nella allocazione delle conseguenze economiche dell'illecito.

In definitiva, quindi, già dal punto di vista delle regole generali è possibile constatare come i rapporti obbligatori – specialmente in fattispecie complesse come le filiere produttive – determinino una imprescindibile reciprocità di controlli, azioni, cautele etc., che si traducono in forme di necessaria cooperazione per assicurare il bene finale: l'imposizione del più elevato standard di tutela della salute coniugato al maggior livello di efficienza economica possibile.

4. Nel settore alimentare i fattori descritti sono tutti presenti e determinano vincoli particolarmente stringenti a carico degli operatori.

I doveri di diligenza e collaborazione fra i componenti della filiera sono stati già da lungo tempo codificati tanto nella legislazione speciale nazionale (15) quanto nelle risalenti disposizioni comunitarie sull'igiene e l'autocontrollo aziendale (16), e trovano oggi compiuta descrizione nella disciplina generale sulla sicurezza alimentare contenuta nel reg. n. 178/2002 CE (17).

Quest'ultima disposizione, in particolare, oltre ad imporre la tutela assoluta del consumatore dai rischi derivanti dalla immissione in commercio degli alimenti (cfr., in particolare, l'art. 14 sulla definizione dei requisiti di sicurezza dei cibi (18)) attribuisce agli operatori del settore alimentare una posizione di garanzia reciproca, imponendogli per un verso obblighi di trasparenza e stretta cooperazione in caso di individuazione di pericoli nei prodotti già immessi sul mercato (cfr. l'art. 19 sugli obblighi di ritiro dei

attento all'altrui interesse, rientra tra le fonti di integrazione del regolamento contrattuale, per cui la stessa 'evitabilità' del danno è coordinata con i principi di correttezza e buona fede oggettiva contenuti nell'art. 1175 cod. civ., applicabile ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio e non solo al debitore, nel senso che costituisce onere sia del debitore che del creditore di salvaguardare l'utilità dell'altra parte nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a suo carico».

(15) Cfr., *ex plurimis*, il testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, in *Gazz. uff.*, Supp. ord., 9 agosto 1934, n. 186; la sua legge di modifica n. 283/62, "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", in *Gazz. uff.* n. 139 del 4 giugno 1962; il d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", in *Gazz. uff.* n. 193 del 16 luglio 1980, nonché le numerosissime disposizioni verticali di settore.

(16) Si pensi, a titolo esemplificativo, alla dir. 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari, in *GUCE* L 175 del 19.7.1993, p. 1-11, oggi sostituita dal regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, in *GUUE* L 226 del 25 giugno 2004, pp. 3-21, nonché alle numerose disposizioni orizzontali e verticali sulla sicurezza alimentare antecedenti la "svolta" dei primi anni 2000.

(17) Cfr. il reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in *GUUE* L 31 del 1° febbraio 2002, p. 1 ss.

(18) L'art. 14 del reg. n. 178/2002 CE stabilisce i requisiti di sicurezza degli alimenti, vietando l'immissione sul mercato di quelli classificati "a rischio". Gli alimenti sono considerati a rischio se sono dannosi per la salute o inadatti al consumo umano.

Per un commento si veda F. BRUNO, in AA.VV., *La sicurezza alimentare nell'Unione europea. Commentario a cura dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, n. 1-2, 2003, pp. 238-246.

prodotti a rischio (19)), per altro verso il compito di vigilare – ciascuno nell'ambito della propria attività d'impresa – sul rispetto della legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione dei cibi (cfr. art. 17, comma 1°, del regolamento sugli obblighi generali connessi alla sicurezza alimentare (20)).

Com'è noto la disposizione in commento è stata oggetto nel 2006 di sintetica valutazione incidentale da parte della Corte di giustizia nel caso *Lidl Italia srl c. Comune di Arcole* (21).

In quella occasione in Giudice UE, pur non potendo applicare *ratione temporis* la nuova regolamentazione sulla sicurezza alimentare alla fattispecie oggetto di interpretazione pregiudiziale, aveva comunque negato che dal complesso delle norme comunitarie analizzate fosse desumibile un principio di responsabilità esclusiva del produttore, interpretando *ex adverso* l'art. 17 del reg. n. 178/02 CE come disposizione capace di creare ampi obblighi solidaristici all'interno della filiera (22).

Le motivazioni sul punto, sebbene connotate da estrema sintesi, confermano una complessiva coerenza del sistema tanto fra i diversi livelli regolatori in senso verticale, quanto sul piano delle discipline coinvolte (sostanziali, di responsabilità civile e di mercato), tutte concordi nell'esprimere il bisogno di garantire l'affidabilità economica e sociale (23) delle relazioni commerciali attraverso la declinazione solidaristica delle regole giuridiche che ne governano i rapporti.

(19) L'art. 19 del regolamento impone a tutti gli operatori della filiera (ivi inclusa la distribuzione) l'obbligo di avviso reciproco in merito alla rilevazione di possibili non conformità che implicino un rischio e la cooperazione nelle operazioni di ritiro del prodotto dal mercato ove vi sia ragione di ritenere che il prodotto immesso in commercio non sia sicuro. Per un commento si vedano V. PACILEO, *Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali ed amministrativi*, Cedam, Padova, 2003, pp. 426-429; F. BRUNO, *Commento all'art. 19*, in AA.Vv., *La sicurezza...*, cit., pp. 278-279; COSTATO, BORGHI, RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, Cedam, Padova, 2013; COSTATO, ROOK BASILE, GERMANO, *Trattato di diritto agrario*, Utet, Torino, 2011, vol. 3; MASINI, *Diritto alimentare. Una mappa delle funzioni*, Giuffrè, Milano, 2014, *passim*.

(20) L'art. 17 del regolamento definisce gli obblighi generali attribuendo agli operatori del settore alimentare il compito di «garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte». Per un commento alla norma si vedano DI LAURO, in AA.Vv., *La sicurezza...*, cit., pp. 263-265; RIZZIOLI, *I principi generali del diritto alimentare nella legislazione e nella giurisprudenza comunitarie*, Aracne, Roma, 2008, *passim*; CANFORA, *Sicurezza alimentare e nuovi aspetti della responsabilità di filiera*, in *Riv. dir. alim.*, 2009, n. 4, p. 4; IURATO, *Il regime della responsabilità dell'operatore del settore alimentare: profili evolutivi ed odierni aspetti problematici*, in AA.Vv., *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, a cura di Ricci, Giuffrè, Milano, 2012, p. 331 ss.

(21) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia CE del 23 novembre 2006 nella causa C-315/05, *Lidl Italia srl c. Comune di Arcole*, in *Racc.*, p. I-11200, su cui si vedano i commenti di ALEMANNO, *La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Lidl Italia"*, in *Riv. dir. Unione europea*, 2006, pp. 895-899; PISANELLO, *La disciplina in materia di etichettatura dei prodotti alimentari à la croisée des chemins*, in *Diritto com. e degli scambi internaz.*, 2006, pp. 677-692; GONZÁLEZ VAQUÉ, *Responsabilidad del distribuidor sobre la veracidad del etiquetado*, in *Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación*, 2007, pp. 31-38; KLAUS-HAGEN, *The Liability of the Distributors in the Event of Infringements of Food Law - Case involving Lidl Italia: the Judgments of the European Court of Justice and the Giudice di Pace of Monselice, Italy*, in *European Food and Feed Law Review*, 2008, pp. 407-412.

(22) Cfr. punti 51-53 delle motivazioni.

(23) Di *social responsibility* parla SCIAUDONE in *Responsibilities of food business operators*, in AA.Vv., *European Food Law*, COSTATO-ALBISINNI (eds.), Cedam, Padova, 2012, p. 184.

La responsabilità dell'O.S.A. diventa così non soltanto una posizione di garanzia nei confronti dei consumatori finali (che, per definizione, non potendo provvedere direttamente ed autonomamente alla vigilanza sulla sicurezza dei processi produttivi devono poter contare sul più elevato livello di controllo ed affidabilità degli operatori professionali), ma anche nei confronti dell'intera filiera produttiva, posto che per il suo corretto funzionamento e per la sua stabilità ciascun componente deve poter fare affidamento sulla correttezza dell'operato altrui.

In tal modo essa può integrare la già richiamata disciplina civilistica individuando come condotte doverose tutti gli accorgimenti e le cautele che la migliore scienza ed esperienza del professionista del settore avrebbero imposto di assumere nel frangente oggetto di giudizio.

5. La sentenza in commento, inserendosi nel contesto descritto, mostra l'estrema difficoltà nell'individuare per il settore alimentare un punto di equilibrio fra rischio d'impresa, qualità e quantità delle condotte cui il fornitore di una sostanza è tenuto e distribuzione dei rischi/oneri fra i vari soggetti che fanno parte del processo produttivo.

Il ragionamento della Suprema corte, infatti, conferma l'obbligo di diligenza del venditore di materie prime che, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ. (24), è tenuto a compiere non solo le verifiche di *routine* sulla base dei protocolli standard applicati nel momento storico in cui i fatti si sono verificati, ma anche ad implementare un sistema di controlli secondo le migliori tecniche disponibili (e.g., nel caso di specie, spettrometria di massa con cromatografia) per «escludere la presenza di, talora massicce, contaminazioni e sofisticazioni alimentari identificabili» (cfr. punto 4 delle motivazioni).

In quest'ottica la Corte fa proprie le severe valutazioni del CTU d'appello, secondo cui «se è ignoto il componente estraneo, è ben noto, invece, quello che ci deve essere; se, individuato questo, risulta che c'è anche dell'altro, è su quest'altro incognito che le ricerche si devono appuntare per stabilire di cosa si tratti».

Così ricostruito il quadro giuridico e fattuale, sul venditore ricade un dovere di investigazione particolarmente esteso, volto ad identificare pericoli noti ed ignoti, sì da dover impegnare ingenti risorse nelle procedure di verifica delle merci acquistate e rivendute sul mercato.

La severità del giudizio della Suprema corte, tuttavia, si estende con altrettanta durezza all'acquirente, il cui ruolo viene inquadrato nell'ambito di una collaborativa solerzia imposta dal dovere di cooperazione di ciascun contraente previsto dall'art. 1227, 2° comma, cod. civ., considerato che «particolarmente nel settore alimentare, dove la circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale che contribuisce in maniera significativa alla salute ed al benessere dei consumatori, il produttore, onde garantire la sicurezza degli alimenti, ha un obbligo, quale operatore professionale, di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo umano, verificando, attraverso controlli a campione, che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento finale (...)» (cfr. punto 5 delle motivazioni).

E così, ciò che in altro ambito (art. 19 legge n. 283 del 1962 (25)) si era cercato

(24) L'art. 1494 cod. civ. stabilisce che «in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa».

(25) L'art. 19 della legge n. 283 del 1962 stabilisce che «le sanzioni previste dalla presente

di escludere per evitare una esplosione di costi interni alla filiera che potesse riverberarsi sulla sostenibilità economica dello stesso processo produttivo, diviene qui regola di doverosa diligenza in considerazione della delicatezza dei beni giuridici protetti, con la conseguenza che nonostante il sistema di allerta, il metodo HACCP, la tracciabilità, la responsabilizzazione dei singoli operatori ed ogni altro strumento messo a disposizione dalla legislazione UE per garantire la sicurezza della filiera, tutti devono effettuare in proprio controlli incrociati e verifiche, onde evitare di vedersi rimproverata una omissione di tal gravità da escludere – come nel caso di specie – la risarcibilità del danno subito.

L'esito di questa vicenda può quindi determinare ripercussioni sul modello strutturale che connota il mercato agro-alimentare ben più ampi di quelli che in generale potrebbero prodursi in qualsiasi altro segmento manifatturiero.

Il meccanismo di corresponsabilità del creditore-danneggiato con il debitore inadempiente imposto dalla rigorosa applicazione dell'art. 1227 cod. civ. ed esasperato dagli obblighi di vigilanza propri della sicurezza alimentare descritti porta, infatti, con sé una instabilità dei rapporti contrattuali che per un verso rende sconsigliabile un ampio ricorso all'esternalizzazione di numerose fasi del processo produttivo, per altro verso impone una "selezione economica" dei propri fornitori, eliminando tutti quelli che per dimensioni non si dimostrino capaci di operare con il più elevato grado di efficacia scientifica e professionale.

L'unica alternativa apparentemente sostenibile per il mantenimento di processi produttivi con una pluralità di fornitori di diversa dimensione (vista anche la natura esponenziale dei danni che possono prodursi in queste vicende) sembrerebbe essere il trasferimento del rischio in campo assicurativo attraverso la stipula di idonee polizze RC prodotto.

Ma anche in questo ambito la sentenza qui in commento evidenzia una criticità particolarmente importante per le filiere agroalimentari: la *comparative negligence* nei rapporti commerciali in discussione costituisce, infatti, eccezione propria (26) anche per la compagnia assicurativa, sì da consentire, in sede di contenzioso, il riprodursi di tutte le limitazioni di responsabilità già descritte per il fornitore. Né paiono esistere attualmente sul mercato polizze di auto-assicurazione per i produttori di alimenti che coprano "in proprio" il tipo di rischi derivanti da una vicenda come quella dedotta in giudizio, essendo al massimo possibile ottenere un indennizzo per i costi vivi delle operazioni di richiamo-ritiro dei prodotti dal mercato (27).

legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione». La norma è stata introdotta per evitare di gravare di eccessivi costi gli operatori che svolgono funzioni di meri intermediari commerciali o venditori al consumo, i quali, altrimenti, per non correre rischi di natura penale dovrebbero effettuare autonomamente numerosi controlli. Per un commento articolato alla fattispecie si veda PACILEO, *Il diritto...*, cit., p. 505 ss.

(26) Nella vicenda in commento il ricorso per Cassazione è stato proposto proprio dalla compagnia assicurativa del fornitore, che ha censurato la sentenza, fra l'altro, nella parte in cui non riconosceva la corresponsabilità del creditore-danneggiato per omessa vigilanza sulle forniture di spezie ricevute. La sentenza ha, peraltro, determinato un esito beffardo per il danneggiante: poiché analoga eccezione non era stata presentata dal venditore delle spezie, la statuizione di merito è divenuta definitiva per quest'ultimo, che si troverà così a dover fronteggiare l'obbligo risarcitorio senza più alcuna copertura assicurativa.

(27) Allo stato non sembrerebbero presenti sul mercato polizze di auto-assicurazione di questo tipo. L'acquirente delle materie prime non pare quindi in condizione di superare le criti-

Sicché il quadro descritto (assenza di garanzie assicurative che possano fornire una copertura "integrale" dei danni nelle situazioni di crisi alimentare, ed al contempo dimensioni estremamente ridotte dei vari soggetti che operano sul mercato delle forniture) pone il concreto dubbio circa l'adeguatezza del modello da tempo adottato dalla manifattura agro-alimentare, connotato da un notevole allungamento della filiera per il raggiungimento della massima efficienza produttiva.

Pare quindi complessivamente auspicabile una correzione dell'orientamento giurisprudenziale in commento, che, facendo eventualmente leva sulla possibile natura "pericolosa" dell'attività di produzione e vendita di ingredienti e semilavorati ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. (28), superi i limiti descritti dalla Corte di Cassazione ed affermi che la colpa del danneggiato non possa essere ravvisata nel fatto di non aver supplito, con proprie iniziative, alla mancanza od insufficienza di precauzioni da parte del venditore.

Perché ciò avvenga occorrerebbe, tuttavia, che prima muti l'orientamento interpretativo dell'art. 17 del reg. n. 178/2002 CE in ambito UE, come peraltro invocato in altro contesto all'indomani della richiamata sentenza *Lidl* (29).

VITO RUBINO

RICONDUZIONE ALL'AFFITTO E CONTRATTI ASSOCIATIVI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III civ. – 8 maggio 2014, n. 9978 – Pres. SEGRETO – Rel. AMENDOLA – R.M. e G.G. c. Q.A.

Riconduzione all'affitto - Ambito applicativo - Contratti agrari atipici - Contratti associativi - Esclusione - Nullità.

L'art. 27 della legge 3 maggio 1982, n. 203, secondo cui le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici, riguarda i soli contratti atipici omogenei, sotto il profilo causale, all'affitto, e non i contratti associativi che, stipulati in violazione del divieto di cui all'art. 45, comma 2°, sono nulli (1).

cità portate dalla sentenza stipulando "in proprio" una polizza per coprirsi dal rischio di perdita della merce contaminata da forniture inadeguate.

(28) L'articolo 2050 cod. civ., rubricato "responsabilità per l'esercizio di attività pericolose", stabilisce che «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».

(29) Cfr. sul punto in particolare PISANELLO, *La disciplina in materia...*, cit., spec. p. 688, ove l'A. suggerisce una interpretazione del reg. n. 178/02 CE in chiave di «segmentazione delle responsabilità per violazione della legislazione alimentare» onde evitare l'estensione generalizzata delle conseguenze della violazione delle norme e l'accollo, quasi oggettivo, delle responsabilità anche a soggetti della filiera totalmente estranei alla manipolazione degli alimenti. Il ragionamento è ripreso in termini più ampi dallo stesso A. nell'articolo *Applicazione della sentenza Lidl Italia all'interno degli Stati membri: legislazione interna e normativa comunitaria a confronto*, in *Diritto com. e degli scambi internaz.*, 2007, p. 533 ss.; sul punto si veda altresì CAPELLI, *Responsabilità degli operatori del settore alimentare*, in *Diritto com. e degli scambi internaz.*, 2006, p. 391 ss., e, dello stesso A., *Il regolamento (UE) 1169/2011 e le sue guide spirituali*, in *Riv. dir. alim.*, 2014, n. 2, p. 13 ss.